

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 10**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CÒ)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE  
NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

**FERDINANDO IMPOSIMATO**

**senatore all'epoca dei fatti**

**(procedimento civile R. G. n. 7846/95, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli)**

**Comunicata alla Presidenza**

**il 22 settembre 1997**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 29 maggio 1997 l'ex senatore Ferdinando Imposimato ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento civile a suo carico pendente presso il Tribunale di Napoli, per dichiarazioni da lui rese nel corso di un'intervista giornalistica pubblicata sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli il 13 dicembre 1994. Il procedimento trae origine dall'atto di citazione presentato dai fratelli Antonino ed Aldo Giubilaro, entrambi magistrati, per le dichiarazioni contenute nel suddetto articolo intitolato «Imposimato - Quelle ispezioni pilotate», sul tema delle ispezioni disposte dall'allora Ministro di grazia e giustizia in alcuni uffici giudiziari. In detta intervista l'ex senatore, al quale il giornalista chiede una opinione sul capitolo delle ispezioni ministeriali, risponde: «...Ritengo che questo tipo di indagine sia uno strumento adottato dai Ministri della giustizia per colpire istruttorie particolarmente delicate, come quelle che riguardano la mafia, la camorra, i poteri occulti. Quasi sempre, il meccanismo scatta per iniziativa di alcuni imputati eccellenti. È successo a tanti colleghi. Ad Alemi... Attualmente, c'è un caso particolarmente eclatante. ...Si tratta di un'ispezione a carico del pubblico ministero Santacroce e del giudice per le indagini preliminari Antonio Esposito, impegnati a Sala Consilina in un'indagine molto delicata che ha portato al sequestro della Cassa di Mutualità. Va detto, e questo è comunque un fatto di dominio pubblico, che l'ispettore in questione è il fratello di un magistrato massone. Anche a Palermo, in episodi del genere hanno avuto parte rilevante personaggi legati alla massoneria».

Nell'atto di citazione i fratelli Giubilaro fanno presente che l'ispettore ministeriale al quale si fa riferimento nell'articolo di stampa si identifica con assoluta certezza nella persona di Aldo Giubilaro, dal momento che questi, dal 5 ottobre 1994, ha fatto effettivamente parte dell'Ispettorato Generale presso il Ministero di grazia e giustizia. Stigmatizzata l'allusione alle loro persone e l'assoluta mancanza di prove in merito alla presunta appartenenza alla massoneria del dottor Antonino Giubilaro, i fratelli Giubilaro chiedono un risarcimento dei danni pari a lire 300 milioni ciascuno.

La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione presentata dal dottor Imposimato nelle sedute del 3 giugno e del 18 settembre 1997. Nella seduta del 3 giugno è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il dottor Imposimato che ha consegnato copia dell'articolo di stampa in questione ed altra documentazione.

Il dottor Imposimato ha fatto presente che qualche giorno prima di concedere l'intervista al quotidiano «Il Mattino» egli aveva depositato al Senato della Repubblica l'interpellanza 2-00190 della XII legislatura, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, sul tema delle ispezioni disposte dal Ministro di grazia e giustizia presso diversi uffici giudiziari. Tra le altre questioni sollevate nell'interpellanza ha ricordato di aver chiesto per quali ragioni il coordinamento di tali indagini disciplinari nei confronti di magistrati, quali il dottor Cordova ed Alemi, fosse stato affidato ad Aldo Giubilaro, fratello di un magistrato che aveva subito un procedimento disciplinare per appartenenza ad una loggia massonica. Le espressioni da lui usate nel testo dell'interpellanza risultano quindi identiche a quelle

riportate sull'articolo di stampa oggetto del procedimento civile a suo carico presso il Tribunale di Napoli.

È necessario ricordare infatti che il dottor Imposimato ha presentato al Senato contestualmente, oltre alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità di cui si discorre, altra relativa alle opinioni da lui espresse nell'interpellanza citata, per le quali è in corso un procedimento civile nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma. In ordine a tale procedimento, la Giunta ha deliberato di proporre la dichiarazione di insindacabilità.

Nella seduta del 3 giugno 1997 la Giunta ha deliberato di chiedere all'Autorità giudiziaria copia degli atti del procedimento, che sono pervenuti al Senato il 18 settembre scorso.

Il dottor Imposimato ha trasmesso una nota con la quale ha informato la Giunta che il giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli ha fissato l'udienza per le conclusioni per il giorno 25 settembre 1997.

\* \* \*

In relazione al conflitto che si può manifestare fra il principio della insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare e la garanzia costituzionale dell'inviolabilità dei beni morali della persona quale l'onore, la reputazione, la dignità eccetera, è indispensabile definire il limite oltre il quale il parlamentare è sottoposto *uti civis* al diritto comune. Ciò accadrà ogni qualvolta egli eserciti non soltanto la funzione parlamentare tipica ma anche tutte quelle attività che sono prodromiche o successive a quella tipica ma sempre inscindibilmente collegate ad essa. In concetto della inscindibilità funzionale consente di estendere la garanzia della insindacabilità a tutti quei casi in cui il parlamentare faccia riferimento con scritti o parole alla propria attività tipica, allo scopo di diffonderne la conoscenza e consentire altresì l'esercizio del controllo da parte della collettività, anche in questo esplicandosi la funzione tipica del mandato parla-

mentare. Il criterio sopra indicato consente di ricomprendere nell'area della insindacabilità anche quelle attività divulgative che vengono svolte fuori dal Parlamento, ma caratterizzate da un collegamento con l'attività parlamentare costituito dal fatto che tale attività divulgativa deve risultare strumentale al migliore esercizio della funzione tipica nel cui contesto è stata manifestata l'opinione in questione. Ogni qualvolta si operi invece una estrapolazione di quella opinione dal contesto di origine nell'esercizio di una qualsiasi attività parlamentare, non potrà farsi luogo all'applicazione della prorogativa, operandosi in questo caso una utilizzazione di quella opinione al di fuori della attività parlamentare.

Il senatore Imposimato nell'intervista rilasciata al quotidiano «Il Mattino» del 13 dicembre 1994 con riferimento all'ispezione a carico del pubblico ministero Santacroce e del giudice per le indagini preliminari Antonio Esposito, impegnati a Sala Consilina in una delicata indagine, ha affermato che l'ispettore in questione era il fratello di un magistrato massone, fatto questo di pubblico dominio. Il giorno successivo era pubblicata l'interpellanza n. 2-00190 a firma Imposimato e Tripodi nella quale erano contenute analoghe considerazioni. È del tutto evidente che il senatore Imposimato con la propria intervista ha inteso svolgere una attività divulgativa fuori del Parlamento di quanto contemporaneamente egli andava facendo nell'esercizio della funzione tipica di parlamentare, chiedendo di conoscere quali ragioni avevano indotto il Ministro di grazia e giustizia a chiedere il distacco presso l'ispettorato di un giudice il cui fratello, anch'egli magistrato, era iscritto alla loggia massonica e per questa ragione era stato sottoposto ad indagine, ed ancora quali ragioni lo avevano indotto a sostituire, nell'inchiesta a carico del Procuratore della Repubblica di Sala Consilina, il dottor Nicosia con quel magistrato, identificabile nel dottor Aldo Giubilaro, fratello di Antonino. È bene sottolineare che del tutto irrilevante,

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai fini della valutazione demandata alla Giunta, è la veridicità o meno dell'iscrizione alla loggia massonica del dottor Antonio Giubilaro, iscrizione peraltro di cui era stata data notizia dai giornali, in quanto, a prescindere dalla fondatezza della notizia riportata nell'intervista e nell'interpellanza, ciò che occorre accertare è se le affermazioni riportate siano state espresse nell'esercizio della funzione parlamentare. Nel caso di specie l'attività prodromica o contemporanea, se si tiene conto che l'interpellanza è stata pubblicata il giorno 14 dicembre 1994 ed elaborata prima, concretizzatasi nell'intervista, era finalizzata ad un più efficace esercizio della funzione parlamentare, volta, come era, a contestare, nell'ambito della critica politica sottesa all'interpellanza, la scelta del Ministro con il chiedere le ragioni di una scelta giudicata inopportuna e grave. Nessun dubbio infine che l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione si estenda ad ogni responsabilità, compresa quella civile, come

si può facilmente evincere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1150 del 15 dicembre 1988, nella quale si afferma che la valutazione della condotta addebitata ad un parlamentare ha l'effetto di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia di responsabilità di qualsiasi natura e, quindi, anche quella attinente al profilo dell'illecito civile. L'insindacabilità è infatti una garanzia di irresponsabilità assoluta per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione tipica e di quelle attività funzionalmente collegate ad essa.

Per queste ragioni la Giunta, per le precedenti considerazioni, ha quindi deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti del dottor Imposimato concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*Cò, relatore*